

TAX & LEGAL NEWS



Numero 7 del 26 aprile 2017

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Il provvedimento di approvazione dello spesometro

INTERPRETAZIONI

Il regime di cassa per le imprese in semplificata: i chiarimenti del fisco

La decorrenza delle novità previste per i prelevamenti non giustificati

La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione non determina la revoca della cedolare secca

La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica in caso di errori nei bonifici

La nuova scadenza del 30 giugno per il pagamento delle imposte "dichiarative"

...

GIURISPRUDENZA

Il presupposto per le indagini bancarie

Legittima l'aliquota IVA ridotta del 10% sulle cessioni dell'acqua di sorgente

L'applicabilità del principio del *favor rei* in tema di sanzioni nei giudizi non ancora conclusi

I presupposti per la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento

Lo spostamento di denaro tra due conti correnti intestati al medesimo soggetto non è indice di ricavi in nero

Deducibili i costi di pubblicità a favore di associazione sportive dilettantistiche inferiori a Euro 200.000

...

DOTTRINA

L'alternatività tra l'organo di controllo e il revisore legale

L'emissione di azioni con diritti speciali e le relative assemblee speciali

La legittimità della scissione atipica

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

📄 DOTTRINA

L'alternatività tra l'organo di controllo e il revisore legale

Il Comitato notarile della Campania ha precisato che:

- al verificarsi delle ipotesi in cui è obbligatorio procedere alla nomina dell'organo di controllo, la Srl deve attivare necessariamente la funzione di revisione legale dei conti, mentre è libera di attivare o meno quella di controllo sulla gestione;
- in caso di nomina dell'organo di controllo (monocratico o, se lo statuto lo consente, anche collegiale), ad esso sono attribuite, pur in mancanza di apposita previsione statutaria, entrambe le funzioni;
- In alternativa, la società può, alternativamente:
 - a) nominare entrambi i soggetti ed attribuire a ciascuno di essi il controllo che gli è proprio (controllo sulla gestione all'organo interno, funzione di revisione legale dei conti al revisore esterno);
 - b) nominare anche il solo revisore, sottoponendosi in questo modo alla sola revisione legale dei conti;
- l'automatica attribuzione all'organo di controllo della funzione di revisione legale comporta che esso dovrà essere necessariamente composto da soggetti iscritti nel Registro previsto dal D.Lgs. 39/2010;
- in mancanza dell'organo di controllo, la formulazione della proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione legale (ex articolo 13 D.Lgs. 39/2010) spetta all'organo amministrativo.

Massima Comitato notarile della Campania n. 19

L'emissione di azioni con diritti speciali e le relative assemblee speciali

La commissione società del Consiglio notarile di Milano ha redatto tre massime (nn. 160 - 162), fornendo alcuni chiarimenti in merito alle assemblee speciali che riguardano le ipotesi di emissione di azioni che sono dotate di diverse tipologie di diritti di natura patrimoniale e/o amministrativa.

In particolare, con la massima n. 160, è stata sottolineata la mancata necessità di un'apposita riunione e verbalizzazione assembleare ai fini dell'approvazione da parte di ciascuna delle assemblee speciali, qualora la deliberazione venga presa dall'assemblea generale all'unanimità, con l'intervento di tutte le azioni, comprese le azioni delle categorie che sono potenzialmente pregiudicate dalla deliberazione. Secondo la massima n. 161, devono ritenersi legittime le clausole statutarie che:

- a) specificano le ipotesi in cui si una determinata deliberazione deve ritenersi pregiudizievole;
- b) richiedono l'approvazione dell'assemblea speciale anche per ulteriori deliberazioni, anche se non pregiudizievoli per una o più categorie di azioni.

Infine, con la massima n. 162, è stato specificato che, nei casi in cui lo statuto deroghi per le assemblee straordinarie alle maggioranze di legge, i quorum rafforzati sono applicabili alla sola assemblea straordinaria "generale" e non anche alle assemblee speciali, se ciò non espressamente previsto dallo statuto.

Consiglio notarile di Milano, massime n. 160, 161 e 162/2917

IMPOSTE SUI REDDITI

LEGISLAZIONE

Il provvedimento di approvazione dello spesometro

È stato pubblicato il provvedimento che ufficializza le semplificazioni previste in materia di spesometro per il 2016. Nel dettaglio, è stato confermato che per le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome vige un regime di esclusione totale.

Con riferimento ai commercianti al minuto e le agenzie di viaggio sono stati confermati gli esoneri già sperimentati per le annualità precedenti. Infatti:

- a) per i primi, l'esonero riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;
- b) per le seconde, l'esonero riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA.

Oltre a quanto sopra, nello spesometro è possibile non inserire tutti i dati che sono stati già trasmessi al sistema Tessera Sanitaria.

In assenza di indicazioni, si deve ritenere che le operazioni effettuate con i paradisi fiscali e le operazioni con l'estero debbano essere trattate come ordinarie operazioni con l'estero e, in quanto tali, da inserire nei quadri sopra menzionati a seconda della modalità prescelta di comunicazione dei dati (analitica o aggregata).

Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 68495 del 07/04/2017

INTERPRETAZIONI

Il regime di cassa per le imprese in semplificata: i chiarimenti del fisco

L'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in relazione al nuovo regime di determinazione del reddito imponibile (ai fini Irpef ed Irap) "per cassa" (da determinare in base alla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che sono percepiti nel periodo d'imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa) che è stato previsto dall'articolo 1, commi 17-23- della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata. In particolare, possono usufruire di questo nuovo regime i seguenti soggetti previsti dall'articolo 18 del DPR n. 600/73, ovvero:

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del Tuir;
- le imprese familiari e aziende coniugali;
- le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società di armamento e le società di fatto;
- gli enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata.

Il nuovo regime si configura non come un regime di "cassa puro", ma misto. Pertanto, con riferimento ad alcuni elementi, positivi e negativi, del conto economico è necessario fare riferimento al principio di cassa, mentre per altri prevale il principio di competenza economica.

Nello specifico, nel computo dell'imponibile rientrano, in qualità di "ricavi", il valore dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. Inoltre, si computano anche i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive.

Oltre a quanto sopra è stato altresì chiarito che:

- 1) le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il criterio di competenza, devono essere portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime (questa disposizione è applicabile, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel passaggio dall'applicazione del regime di contabilità ordinaria a quello semplificato);
- 2) il regime per cassa rappresenta il regime naturale delle imprese minori. Tuttavia, i soggetti che rientrano nei parametri per applicare il regime forfettario, per accedere al nuovo regime, devono esprimere una specifica opzione;
- 3) l'opzione per la contabilità ordinaria, vincolante per un triennio, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale viene effettuata questa scelta, e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione in sede di dichiarazione Iva (quadro VO);
- 4) i soggetti che nel 2016 hanno optato per l'applicazione del regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime per cassa (viceversa, coloro che intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno);
- 5) i soggetti che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l'opzione per la contabilità ordinaria possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato (ciò in ragione del fatto che i chiarimenti relativi al regime per cassa sono stati resi solo in corso d'anno);
- 6) in caso di opzione per l'utilizzo dei registri Iva anche ai fini delle imposte sui redditi opera una presunzione assoluta in base alla quale:
 - i costi sostenuti si considerano pagati – e quindi sono deducibili – al momento della relativa registrazione del documento contabile (anche dopo due anni dall'operazione), non rilevando l'effettivo esborso finanziario;
 - i ricavi si considerano incassati al momento della registrazione delle fatture, non rilevando il periodo di liquidazione periodica in cui va computata l'Iva a debito.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E del 13/04/2017

La decorrenza delle novità previste per i prelevamenti non giustificati

L'articolo 32 del DPR 600/73 stabilisce, limitatamente ai prelevamenti bancari e per i possessori di reddito d'impresa, un limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione sui ricavi non dichiarati derivanti dalle movimentazioni non giustificate non può operare.

Secondo la Guardia di Finanza, a differenza di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate (circolare 07/04/2017 n. 8), questa disposizione avrebbe natura procedurale e, in quanto tale, applicabile anche in via retroattiva.

Guardia di Finanza, circolare 07/04/2017

La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione non determina la revoca della cedolare secca

Con il DL n. 193/2016 è stato stabilito che l'omessa o tardiva opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto (oltre il termine di 30 giorni) non comporta la revoca dell'opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto o nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per questo regime. Questa disposizione è applicabile anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del DL n. 193/2016), sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali, in sede di registrazione o nelle annualità successive, sia stata già espressa l'opzione per l'applicazione della cedolare secca ed il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente con l'applicazione del regime sostitutivo.

In questo caso si applicherà la sanzione nella misura fissa di euro 100, ridotta ad euro 50 se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 07/04/2017

La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia/riqualificazione energetica in caso di errori nei bonifici

Il pagamento delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti è assoggettato all'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25 del D.L. n. 78/2010. Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto. Tuttavia, ove non sia possibile la ripetizione del pagamento, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni "peculiari" (quali l'errata compilazione del bonifico), la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.

Le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria l'effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (c.d. bonifico "parlante"). Qualora vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, questa situazione non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo a condizione che l'impresa attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.

Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 07/04/2017

La nuova scadenza del 30 giugno per il pagamento delle imposte "dichiarative"

L'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone che "La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". A sua volta, l'articolo 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 435/2001 dispone che il versamento del primo acconto IRPEF è effettuato "nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente".

Posto che il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (cfr. articolo 7-quater, commi 19 e 20 del D.L. 193/2016),

ne deriva che anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura.

Deve quindi intendersi superato il termine indicato all'articolo 7, comma 2, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 (16 giugno), per il versamento del primo acconto della cedolare secca, termine così stabilito perché comunque coincidente con quello di versamento del primo acconto dell'IRPEF ante modifica.

Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 07/04/2017

Non può beneficiare della riapertura della “voluntary disclosure” chi ha già usufruito della precedente edizione

Ai sensi dell'articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990, possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, beneficiando della riapertura dei termini, solo i contribuenti che non hanno già presentato istanza in relazione alla precedente edizione.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di beneficiare della “voluntary disclosure bis” per i contribuenti (beneficiari di un conto estero) che hanno già usufruito della passata edizione della sanatoria in qualità di delegati su un conto corrente estero.

Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 07/04/2017

GIURISPRUDENZA

Il presupposto per le indagini bancarie

La contabilità formalmente regolare, e la congruità del reddito imponibile risultante dagli studi di settore, non basta a spostare sull'Amministrazione Finanziaria l'onere della prova nel caso di maggiori redditi accertati nei confronti di un libero professionista, sulla base di movimentazioni bancarie (versamenti e prelievi). Viceversa, è onere del contribuente dimostrare l'irrilevanza e la neutralità fiscale di ogni singola movimentazione. In particolare, la prova da fornire deve essere non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Corte di Cassazione n. 6947 del 17/03/2017

IVA

INTERPRETAZIONI

L'esclusione dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

L'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici, l'obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi.

Al riguardo è stato precisato che sono esclusi da questo obbligo i soggetti passivi IVA che effettuano cessione di tabacchi, ricariche telefoniche (in quanto trattasi di operazioni soggette al regime “monofase” previsto dall'articolo 74 del D.P.R. 633/1972) e di biglietti delle lotterie istantanee (in quanto beni ceduti

in via esclusiva dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per i quali i rivenditori non percepiscono veri e propri "corrispettivi", ma un aggio).

Pertanto, con riferimento ai distributori automatici "misti", i soggetti passivi IVA sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con riferimento alle sole cessioni di beni e servizi diversi da quelli sopra indicati, a condizione che gli apparecchi utilizzati rientrino nella definizione di "distributore automatico".

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 44/E del 5/04/2017

Il termine per la stampa dei registri ai fini IVA

Il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Questa regola vale anche in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. In questo caso i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare devono essere conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Risulta, quindi, confermata, la scadenza di fine dicembre per la stampa o la conservazione elettronica dei documenti fiscali, sia IVA che ai fini delle dirette. In particolare:

- i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1/1/2016- 31/12/2016) sono tenuti a completare il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) entro il 31/12/2017;
- i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (1/7/2016 – 30/6/2017) sono tenuti a conservare i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31/12/2016 (pertanto, con riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo 1/7/2015 – 30/6/2016 da presentarsi entro il 31/3/2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2016 sarà il 30/6/2017, unitamente agli altri documenti fiscalmente rilevanti relativi al periodo 1/7/2015 – 30/6/2016).

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 46 del 10/04/2017

Rimborsi IVA: limite di 30.000 anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data del 03/12/2016

L'articolo 7 quater, comma 32, del D.L. n. 193/2016 ha esteso da 15.000 a 30.000 euro la soglia entro cui è possibile ottenere il rimborso dell'IVA senza prestazione di garanzia né di ulteriori formalità.

L'innalzamento della soglia esplica i propri effetti anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione, ovvero il 3 dicembre 2016. In particolare, successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione:

- per i rimborsi per i quali, ai sensi della previgente normativa, occorre la garanzia: l'ufficio o l'agente della riscossione non procede più a richiederla ovvero, se già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto, non è tenuto a presentarla;
- per beneficiare dell'esonero dalla garanzia non occorre integrare la dichiarazione annuale IVA con il visto di conformità – laddove mancante – ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Resta fermo il principio secondo cui la nuova disciplina non ha effetti sui rimborsi che sono già stati erogati alla data di entrata in vigore della disposizione che ha innalzato il limite di riferimento, con la conseguenza che le garanzie prestate in corso di validità per i rimborsi già erogati non possono essere restituite.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 7/04/2017

GIURISPRUDENZA

Legittima l'aliquota IVA ridotta del 10% sulle cessioni dell'acqua di sorgente

Le cessioni dell'acqua di sorgente in bottiglie, boccioni e simili per uso alimentare sconta l'aliquota ridotta del 10% (e non quella ordinaria del 22%).

Solo le cessioni di acqua minerale scontano l'aliquota IVA ordinaria del 22%.

CTP Modena n. 259/2/17 del 22/03/2017; CTP Bologna 1232/2017

ALTRE IMPOSTE

INTERPRETAZIONI

La conservazione dell'agevolazione prima casa

L'agevolazione prima casa può essere applicata anche a chi, al momento dell'atto di acquisto dell'abitazione (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9), non risiede nel Comune in cui si trova l'immobile, purché, alternativamente:

- dichiarare che intende trasferire la residenza nel termine di 18 mesi dal rogito e, poi, mantenga fede all'impegno preso;
- svolga la propria attività professionale nel Comune in cui si trova l'immobile agevolato (questa condizione non deve essere obbligatoriamente dichiarata al rogito).

Agenzia delle Entrate, risposta al question time del 12/04/2017 n. 5-11109

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

L'applicabilità del principio del *favor rei* in tema di sanzioni nei giudizi non ancora conclusi

Con due pronunce emesse a distanza di due giorni la Suprema Corte è intervenuta specificando i margini di operatività del *favor rei* in tema sanzionatorio.

Con una prima sentenza, i giudici di legittimità hanno statuito che la mera affermazione di uno *ius superveniens* più favorevole, non consente di operare automaticamente la trasformazione della sanzione irrogata in sanzione illegale, specie in assenza di specifica deduzione nel giudizio di legittimità dell'applicabilità in concreto di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella applicata.

Nella seconda pronuncia i giudici hanno riaffermato il principio dinanzi esposto confermando l'applicabilità in generale del *favor rei* ai giudizi ancora pendenti pur in assenza di specifica contestazione, nei ricorsi introduttivi di primo grado, delle sanzioni irrogate.

Corte di Cassazione n. 9505 del 12/04/2017

Corte di Cassazione n. 9670 del 14/04/2017

I presupposti per la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento

È legittimo il raddoppio dei termini se il pubblico ufficiale rileva l'ipotesi di un reato. A tal fine non è sufficiente il mero sospetto di un'attività illecita, poiché è necessaria la sussistenza di elementi di un delitto. In ogni caso, poi, è irrilevante l'esito dell'azione penale eventualmente avviata.

Affinché operi il raddoppio, quindi, è necessario il mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa (Cass. 1171/2016), restando per di più irrilevante che l'azione penale non venga proseguita o sia intervenuta una decisione di proscioglimento, di assoluzione o di condanna.

L'obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi di un reato previsto dal Dlgs 74/2000 e ciò anche se sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini. È tuttavia stato precisato che in tale contesto non è sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita.

Su richiesta del contribuente, poi, il giudice tributario è tenuto a controllare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo una valutazione ora per allora, cd prognosi postuma, circa la loro ricorrenza. Occorre cioè che l'amministrazione abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle menzionate disposizioni al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine per accertare. In presenza di una contestazione sollevata dal contribuente è sufficiente che l'Ufficio provi i presupposti dell'obbligo di denuncia e non l'esistenza del reato.

I giudici di legittimità hanno poi precisato che le norme intervenute successivamente in tema di raddoppio non inficiano l'applicabilità di questi predetti principi.

Corte di Cassazione n. 9670/2017 del 14/04/2017

Lo spostamento di denaro tra due conti correnti intestati al medesimo soggetto non è indice di ricavi in nero

A fronte dello spostamento di somme di denaro dal conto corrente del contribuente sottoposto ad accertamento ad un altro conto corrente intestato al medesimo soggetto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che ha la presunzione legale relativa prevista dall'art. 32 del DPR 600/73 (che pone una strumentalità tra versamenti bancari non giustificati e ricavi/compensi non dichiarati) non opera nella misura in cui il conto corrente da cui proviene l'accredito non sia stato oggetto di controllo.

Ad avviso della Corte, il fatto che il versamento provenga da un conto corrente riconducibile al soggetto accertato osta all'operatività della presunzione, tale per cui spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare che il tutto deriva da compensi o ricavi occultati.

Corte di Cassazione n. 9657 del 14/04/2017

Deducibili i costi di pubblicità a favore di associazione sportive dilettantistiche inferiori a Euro 200.000

In capo al soggetto erogante, il corrispettivo versato a favore di associazioni sportive dilettantistiche costituisce (fino al limite di 200.000 Euro annui) una spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti e, in quanto tale, la stessa è deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Infatti, l'articolo 90, comma 8, della Legge 289/2002 disciplina una presunzione assoluta di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione fino alla soglia di Euro 200.000, con la conseguenza

che nessuna diversa valutazione è consentita agli Uffici. Sono, pertanto, irrilevanti eventuali considerazioni in merito all'antieconomicità del costo pubblicitario, legate ad un'asserita irragionevole sproporzione tra l'entità della spesa sostenuta rispetto all'utile d'esercizio.

Corte di Cassazione n. 8981 del 06/04/2017

Gli elementi essenziali per qualificare come elusivo il comportamento del contribuente

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al socio accomandatario di una società cessata un avviso di accertamento, disconoscendo la detrazione dell'IVA detratta sugli acquisti immobiliari. Secondo l'Ufficio, infatti, la società era stata costituita con l'unico scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale, e ciò risultava confermato dal fatto che gli unici due immobili realizzati erano stati ceduti ai soci prima della cessazione dell'attività, detraendo così l'IVA pagata per la costruzione.

L'accertamento dell'Ufficio è stato considerato illegittimo, in quanto lo stesso non ha fornito la prova dell'intento abusivo. In questo senso, infatti, è onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare il disegno elusivo del contribuente accertato e le modalità di manipolazione e di alterazione del comportamento tenuto dallo stesso rispetto agli schemi negoziali classici.

Corte di Cassazione n. 9610 del 13/04/2017

Le misure cautelari per il reato di autoriciclaggio

In tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

Nel caso concreto, la Corte ha individuato il *fumus* del delitto di autoriciclaggio nell'apertura, da parte di una contribuente di un conto corrente negli Emirati Arabi uniti e nel fatto che le somme reintrodotte in Italia, con le modalità occulte evidenziate negli atti di polizia giudiziaria, erano del tutto sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati.

Corte di Cassazione n. 18308 del 11/04/2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

GIURISPRUDENZA

Cessione di azienda frazionata - Riqualicabilità - Abuso del diritto - Non sussiste

L'articolo 20 del DPR 131/86 non disciplina l'abuso del diritto, né la simulazione, ma configura semplicemente una norma che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, invita l'interprete degli atti a valorizzare la sostanza sulla forma, esaminando gli effetti giuridici recati dall'atto inteso come negozio e non come documento.

Coerentemente con quanto sopra, secondo la Suprema Corte, in caso di cessione di immobili aziendali seguita dalla cessione di rami di azienda, ai fini della riqualicazione dei relativi atti in una unica "cessione d'azienda", non è necessario provare un intento elusivo o una simulazione, ma è sufficiente applicare l'articolo 20 del DPR 131/86. Infatti, questa norma consente di valorizzare gli effetti giuridici complessivi di più dichiarazioni negoziali inserite in molteplici atti, se miranti a realizzare un effetto giuridico finale traslativo, costitutivo o dichiarativo.

Corte di Cassazione n. 8793 del 09/03/2017

DOTTRINA

La legittimità della scissione atipica

È legittima la scissione con la quale si costituiscono tante società unipersonali quanti sono i soci della società scissa, aventi ciascuna come socio uno dei soci della società scissa, i quali rimangono soci anche della società scissa con le medesime quote di partecipazione che essi avevano ante scissione.

Ognuna delle società beneficiarie, rispetto alle altre, deve essere dotata in sede di scissione di un patrimonio proporzionale alla quota di cui il loro unico socio è titolare nella società scissa.

Comitato regionale dei notai della Campania, massima notarile n. 28

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

Non si applica la ritenuta alla fonte sulla distribuzione del software in mancanza di trasferimento del diritto d'autore

Non è soggetta alla ritenuta del 30% prevista nel caso di pagamento di royalties a non residenti dall'articolo 25 del D.P.R. 600/1973 la distribuzione del software nel caso in cui il contratto conceda, in relazione al medesimo, i soli diritti strettamente necessari alla sua distribuzione e non accordi il diritto di riproduzione del software, escludendo quindi qualsiasi diritto allo sfruttamento del diritto d'autore sul programma.

La sentenza in commento aiuta a fugare alcuni dubbi sorti a seguito della pubblicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 128/E/2008 secondo la quale il rapporto tra distributore e software house sarebbe dovuto essere ricostruito sempre in termini di "trasferimento parziale del diritto di autore nella forma di *diritto limitato alla distribuzione del programma informatico al pubblico per mezzo di appositi supporti magnetici*", con conseguente qualificazione del corrispettivo versato quale royalties.

CTR Lombardia n. 60 del 18/01/2017